

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Giudizio di ottemperanza – Richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. – Presupposti.

Cons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 2022, n. 4276

- in *Il Foro amm.*, 5, 2022, pag. 621

“[...] L’azione di ottemperanza c.d. ”di chiarimenti” di cui all’art. 112, comma 5, c.p.a. costituisce uno strumento di supporto e chiarificazione per l’Amministrazione qualora alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga non l’intento di resistere alle altrui pretese, ma solo la difficoltà di intendere il decisum cui dar seguito nella successiva attività provvedimentale, e per questo utile anche al solo fine di ottenere l’esatta interpretazione della sentenza ottemperanza. Tale azione, pertanto, può essere proposta a condizione che si siano riscontrati elementi di dubbio o di non immediata chiarezza nella sentenza ottemperanda, per ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, senza perciò che possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare o integrare l’oggetto delle statuizioni rese, né allo scopo di investire il giudice di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione della sentenza nell’ambito del rapporto tra le parti e l’Amministrazione [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia e di Fare Ambiente - Movimento Ecologista Europeo;

Visto l'art. 112, comma 5, del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Marcello Fortunato, Leopoldo Fiorentino, su delega dell’avvocato Francesco Lanocita, e Ennio De Vita, su delega dell’avvocato Sabato Criscuolo.

FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS- chiede con il presente ricorso chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza di questa Sezione -OMISSIS-.

2. In particolare, la stessa società ha impugnato al Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno, il provvedimento n. 41554 del 30 giugno 2020, con cui il Comune di Battipaglia ha negato la proroga e avviato il procedimento di decadenza del permesso di costruire n. 15833 del 27 febbraio 2008 rilasciato dalla Prefettura di Salerno, nella qualità di Commissario ad acta nominato dallo stesso Tribunale, in

favore dei precedenti proprietari dell'area per la costruzione di un edificio da destinare ad uffici e negozi (proroga richiesta dopo lo spirare del termine di decadenza del titolo).

2.1. Il Tar di Salerno, con la sentenza -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, ritenendo illegittime le ragioni poste a sostegno del provvedimento di diniego che non avrebbe considerato il sequestro preventivo dell'immobile nell'ambito di un procedimento penale (*factum principis* già accertato dalla sentenza dello stesso Tribunale n. 26 del 2020), né che l'annullamento d'ufficio del titolo sarebbe stato comunque precluso, risultando l'originario permesso di costruire rilasciato nel 2008 da un commissario ad acta, cioè da un ausiliario del giudice.

3. Il Comune di Battipaglia ha quindi impugnato la predetta sentenza e questa Sezione con la citata decisione -OMISSIS-ha accolto l'appello.

3.1. La sentenza di appello, contrariamente a quanto affermato dal Tar in ordine al fatto che la proroga sarebbe discesa direttamente dalla legge, ha evidenziato come la stessa avrebbe dovuto essere richiesta prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori. Solo a queste condizioni l'Amministrazione comunale, in ragione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne aveva determinato la sospensione dei lavori, non avrebbe potuto rigettare l'istanza.

3.2. Inoltre, non sarebbe sussistita l'elusione del giudicato di cui alla sentenza del Tar di Salerno -OMISSIS-in quanto con la medesima pronuncia non sarebbe stato attribuito alcun bene della vita sostanziale alla società ricorrente.

3.3. La sentenza ha pertanto concluso che, assodata la legittimità di uno dei due ordini di motivazione posti a base del provvedimento di diniego, doveva ritenersi assorbito, per ragioni di economia processuale l'esame delle restanti censure.

4. Con il presente ricorso la società -OMISSIS-chiede, ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della citata sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-. Quest'ultima, secondo la ricorrente, avrebbe considerato legittimo il diniego di proroga, ma non avrebbe annullato il titolo edilizio originario (in sostanza, la decisione non avrebbe avuto effetto sulle opere già realizzate, ma solo quelle che si sarebbero dovute ancora fare).

4.1. Alla luce delle circostanze sopra descritte, ha dunque chiesto una pronuncia in ordine all'esatta portata della sentenza ovvero sulla intervenuta decadenza del titolo edilizio limitatamente alle opere da realizzare.

5. Il Comune di Battipaglia si è costituito in giudizio il 10 agosto 2021 ed ha depositato una memoria l'11 gennaio 2022 con la quale ha evidenziato, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso che nella sostanza sarebbe teso ad accertare la legittimità di una futura azione amministrativa della stessa Amministrazione. Nessuna esecuzione dalla sentenza sarebbe infatti necessaria posto che la sentenza ha comportato il riesandersi degli effetti del provvedimento di diniego della proroga.

6. La società ricorrente ha depositato una memoria di replica il 14 gennaio 2022.
7. La Fare Ambiente - Movimento Ecologista Europeo si è costituita in giudizio il 30 agosto 2021 ed ha depositato un'ulteriore memoria il 21 febbraio 2022 con la quale anch'essa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
8. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24 marzo 2022.
9. Il ricorso è inammissibile.
10. L'azione di ottemperanza c.d. "di chiarimenti" di cui all'art. 112, comma 5, c.p.a. costituisce uno strumento di supporto e chiarificazione per l'Amministrazione qualora alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga non l'intento di resistere alle altrui pretese, ma solo la difficoltà di intendere il *decisum* cui dar seguito nella successiva attività provvedimentale, e per questo utile anche al solo fine di ottenere l'esatta interpretazione della sentenza ottemperanza. Tale azione, pertanto, può essere proposta a condizione che si siano riscontrati elementi di dubbio o di non immediata chiarezza nella sentenza ottemperanda, per ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, senza perciò che possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare o integrare l'oggetto delle statuizioni rese, né allo scopo di investire il giudice di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione della sentenza nell'ambito del rapporto tra le parti e l'Amministrazione (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 2021 n. 1945).
11. Nel caso di specie, la sentenza di questa Sezione -OMISSIS- ha determinato il ripristino del provvedimento, annullato dal Tar, con il quale è stata negata la proroga. La decisione rispetto alla quale sono chiesti chiarimenti ha dunque esaminato esclusivamente la questione del diniego della proroga dell'originario titolo edilizio e non anche l'eventuale illegittimità del medesimo permesso di costruire.
- 11.1. Tale ultimo profilo resta quindi estraneo al *decisum* su cui ottenere ulteriori precisazioni e delucidazioni.
12. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
13. Le spese del giudizio possono essere compensate in relazione alla complessa articolazione della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7196/2021), lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

Claudio Tucciarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO